

COMUNE DI SANTHIA'
PROVINCIA DI VERCELLI

ORDINANZA N° 146

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER IMPIANTI A GAS GPL (GAS PROPANO LIQUIDO) DURANTE MERCATI, SAGRE, FIERE ED ALTRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SIMILARI SU AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO.

IL SINDACO

Premesso che sulle aree pubbliche o aree aperte al pubblico, del comune di Santhià si organizzano e svolgono mercati e manifestazioni fieristiche a vario titolo, con presenza di operatori, stands gastronomici, autonegozi, ecc. che utilizzano impianti a GPL (gas propano liquido);
Considerato che:

1. Il GPL è un gas infiammabile in genere contenuto in serbatoi e bombole mobili e pertanto un non corretto utilizzo può provocare incendi, deflagrazioni e danni a persone e cose;
2. Il GPL possiede un intrinseco fattore di pericolosità dato dal suo peso specifico superiore a quello dell'aria e, pertanto, in grado di produrre sacche di gas infiammabile che si depositano al suolo.

Rilevato dalla cronache nazionali il verificarsi di incidenti, anche gravi dovuti ad esplosioni di serbatoi di GPL, in occasione di fiere paesane, sagre o mercati;

Ritenuto che al momento, l'azione maggiormente indicata, in attesa di specifici provvedimenti nazionali e/o regionali in materia, sia quella di adottare da parte del Sindaco, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire, anche in via cautelativa, pericoli che possano minacciare seriamente l'incolumità pubblica, derivanti dall'uso di impianti a GPL non preventivamente controllati e certificati;

Visto l'art. 54 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. inteso pertanto adottare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, tese a prevenire il verificarsi di incidenti legati alla presenza di impianti a GPL (gas propano liquido);

Accertata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito nelle more della predisposizione di un apposito regolamento;

ORDINA

Che durante i mercati, le sagre, e le manifestazioni fieristiche e similari su aree pubbliche o aperte al pubblico siano rispettate le seguenti norme di sicurezza per impianti a gas GPL impiegati nelle stesse:

1. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.
2. E' consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento.

3. Le apparecchiature a gas di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono corrispondere alla seguenti tipologie:

- a) apparecchi di cottura alimentari a gas installati sui banchi vendita;
- b) apparecchi di cottura alimentari a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
- c) apparecchi di cottura alimentari nelle cucine e negli stands gastronomici;
- d) apparecchi di riscaldamento omologati;

Per ciascun tipo di apparecchiature a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL (gas propano liquido) per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.

4. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 3) deve essere munito di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte. La certificazione deve essere così composta e deve essere esibita, unitamente alla documentazione di circolazione del veicolo, ad ogni richiesta degli organi di controllo:

- dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas GPL in originale o copia autenticata nelle forme previste dalla legge, completa di:

a) schema idraulico dell'impianto;

b) dichiarazioni relative alla componentistica dell'impianto (manichetta ad alta pressione, collettore di distribuzione, regolatore di pressione, tubazione di adduzione in bassa pressione)

- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e di illuminazione.

5. Gli operatori devono, altresì, munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alla norme previste in materia. A tal fine la dichiarazione deve essere resa in conformità al modello di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

6. La dichiarazione di cui al precedente punto 5., in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata ed il Comune potrà assegnare il posteggio, resosi temporaneamente vacante, ad altro operatore in regola.

7. Gli operatori dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose.

8. E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL (gas propano liquido)

9. Chi viola le disposizioni contenute nella presente ordinanza, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 650 del Codice Penale;

Fatto salvo l'esercizio dell'azione penale e amministrativa, per le violazioni a quanto indicato nella presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00;

In ogni caso l'attività svolta in assenza delle misure minime di sicurezza e/o in mancanza delle dotazioni previste deve essere immediatamente sospesa fino al loro ripristino.

In caso di impossibilità ad adempiere a quanto sopra, l'attività non potrà essere esercitata e le attrezzature dovranno essere rimosse dall'area occupata.

Il Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza, è incaricato dell'esecuzione e vigilanza della presente Ordinanza.


AVVERTE

Avverso il presente atto è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR Piemonte, ai sensi del Dlgs 104 del 2010;

ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, ai sensi del DPR 1199/1971.

Santhià, 12/12/2016

IL SINDACO
(Angelo CAPPUCCIO)



Angelo Cappuccio